

N. R.G. 2015/2996



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE

nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **2996/2015** promosso da:

LUCINI&LUCINI HOLDINGS SRL

LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD

RICORRENTE

contro

ADGLAMOR SRL

RESISTENTE

Il Giudice istruttore;

-a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.12.2015,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Quanto al fumus.

1.1. La domanda di sequestro conservativo in corso di causa, formulata dalla difesa Lucini a cautela del proprio credito risarcitorio, di cui chiede ristoro nel giudizio di merito, è fondata.

Quanto al *fumus*, la domanda conservativa trova supporto nel giudizio positivo sulle condotte illecite della resistente espresso da questo Ufficio nel procedimento *ante causam* promosso in data 20/2/14 dall'odierna ricorrente nei confronti, tra gli altri, di Adglamor.

In tale sede è stata disposta l'inibitoria a carico dell'odierna resistente, convenuta nel giudizio di merito, all'utilizzo dei dati e delle informazioni, in particolare degli indirizzi mail e dei testi degli oroscopi, di titolarità della odierna ricorrente, costituenti il suo patrimonio aziendale, in virtù della disciplina dei segreti ex art. 98 CPI e del diritto d'autore in materia di banca dati ex art. 102 bis L.A., nonché della disciplina della concorrenza sleale.

A tale provvedimento (confermato in sede di reclamo ed alle relative articolate motivazioni) ci si deve ora riportare per inferire il fumus



del diritto di credito- si ribadisce di natura risarcitoria- azionato in sede di merito e di cui in questa sede Lucini invoca, in via strumentale, la relativa tutela conservativa.

Sul punto va ricordato che le valutazioni espresse in sede urgente dal Tribunale sono state supportate da un' approfondita indagine tecnica dalla quale è emerso che di 41.873.128 utenti mail presenti nel data base di Lucini (escludendo i duplicati relativi a soggetti che hanno aderito a più servizi) ben 26.645.952 erano rinvenibili, al momento della consulenza, tra gli utenti di Adglamor. Pertanto la percentuale del 63,63% dei dati di Lucini sono risultati presenti nei database di Adglamor, la cui banca dati è risultata pertanto costituita per il 93,76% da informazioni coincidenti con quelle della concorrente.

Inoltre, sempre in tale sede, è stato accertato che *"nella banca dati e negli elementi acquisiti dalla resistente sono anche presenti elementi di testo utilizzati negli oroscopi della ricorrente.*

In particolare, le tabelle di Lucini contengono 157.366 oroscopi, mentre quelle di Adglamor nel contengono 21.614, di questi ultimi il 81% (17.577) sono imitativi di quelli della ricorrente, nel senso che contengono almeno 30 caratteri consecutivi identici, in varie lingue.

Siffatta coincidenza, pur nella genericità e ripetitività delle frasi liberamente combinate dal sistema informatico per formare gli oroscopi, inducono a ritenere che anche i dati di testo, tutelabili pure sotto il profilo dell'art. 1 L.A., sono stati appresi, così risparmiando sia i costi di formulazione, che quelli di traduzione nelle diverse lingue".

La fondatezza delle pretese della ricorrente, quantomeno per gli illeciti positivamente accertati nella fase *ante causam*, non è del resto contrastata da opposti esiti in questa sede, ove l'istruzione probatoria non ha ancora avuto avvio.

La probabilità che tale illecito abbia cagionato, sotto il profilo del nesso causale, un serio pregiudizio economico alla ricorrente per indebolimento della sua posizione sul mercato, a fronte di simmetrico vantaggio della concorrente sleale che ha risparmiato costi e di investimenti per la costituzione della banca-dati, da ristorare all'esito del giudizio di merito, appare dunque allo stato elevata.

1.2. Le eccezioni del resistente

L'illiquidità del credito

L'attuale illiquidità del credito da cautelare, di natura risarcitoria, non è di ostacolo alla concessione della tutela conservativa, tenuto



conto che pacificamente tale rimedio può essere concesso per crediti illiquidi e non esigibili, come si ricava dal testo degli artt. 1186 e 1356 c.c..

Sussistono del resto indici presuntivi per poter allo stato cristallizzare l'ammontare della probabile pretesa della ricorrente sulla base degli illeciti fino ad ora accertati in sede d'urgenza.

Si tratta infatti della sottrazione di una rilevante parte del patrimonio di informazioni costituenti la banca-dati della ricorrente (l'illiceità dello storno, secondo il giudice di prime cure, va meglio indagata nel proseguo del giudizio) ed allo stato non viene valutato per inferire il quantum.

L'entità dell'indebita ripetizione è stata quantificata dal CTU nella fase ante causa nella misura di 26.645.952 dati (corrispondente al numero degli utenti mail presenti nel data base di Adglamor e coincidenti con quelli di Lucini, il cui data base è composto invece da 41.873.128 utenti mail).

Quantificando in via prudenziale in € 0,10 il valore di ciascuno degli indirizzi litigiosi si perviene all'importo di € 266.459,52.

Tenuto conto della complessità della controversia e tutte le reciproche contestazioni, il credito risarcitorio viene via prudenziale quantificato nell'importo di € 270.000,00.

L'inammissibilità della domanda contro un solo debitore solidale

Quanto all'inammissibilità della tutela conservativa nei soli confronti di un condebitore solidale, tale tesi -seppure seguita da alcune pronunce di merito- va disattesa; e ciò considerato che il vincolo di solidarietà passivo è finalizzato a rafforzare la tutela del creditore che può scegliere a quale obbligato rivolgersi anche per la soddisfazione dell'intero, individuando la propria garanzia presso una pluralità di soggetti, da esercitare anche contro il patrimonio di uno soltanto di essi. Pertanto il pregiudizio alla capienza patrimoniale, anche di uno dei condebitori solidali, è evidentemente rilevante ai fini dell'attivazione dei mezzi conservati previsti a presidio delle aspettative del creditore di soddisfazione del credito.

Accogliendo la tesi opposta, si "costringerebbe" il creditore a provare nella fase della cautela l'incapienza di tutti gli altri coobbligati, presupposto non richiesto nella fase esecutiva, sicché il vincolo di solidarietà finirebbe per indebolire, anziché rafforzare, la posizione del creditore.



2. *Quanto al periculum*

Parte ricorrente ha esposto due distinte ragioni a supporto del pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali della resistente. Ed in particolare:

-il tentativo di c.d. "estero-vestizione" della resistente, mediante la costituzione in data 1.9.2015 di una società di diritto inglese -Yodea Media Limited, doc.64 - controllata dalla resistente ed attiva nel "digital marketing agency, fornendo servizi e.mail marketing anche mediante un dominio internet collegato con i server di Adglamor (doc. 70) ed un servizio oroscopi on-line del tutto analogo a quello proposto dalla controllante italiana (doc.74);

-la precaria situazione patrimoniale della resistente, desumibile dall'ultimo bilancio depositato per l'anno 2014 e dalle dichiarazioni rese all'INPS dal suo amministratore unico, a motivo del mancato pagamento di alcune mensilità ad una propria dipendente.

Parte resistente ha replicato sottolineando, quanto al primo profilo, l'intervenuta estinzione della società di diritto inglese prima del deposito del ricorso e, sotto il secondo profilo, la solidità della propria situazione patrimoniale, anche alla luce dell'ultimo bilancio e dei elementi contabili depositati relativi all'anno in corso; infine le dichiarazioni all'Istituto di Previdenza non avrebbero alcuna valenza probatoria, in quanto finalizzate esclusivamente ad indurre l'Ente ad anticipare i relativi esborsi.

Nondimeno, allo stato gli elementi sottoposti al vaglio del Tribunale concretano sotto il profilo soggettivo ed oggettivo il rischio di dispersione patrimoniale di Adglamor nelle more del giudizio di merito. Invero:

-lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio, relativo all'anno 2014, evidenzia una situazione di scarsa liquidità per consentire ad Adglamor di far fronte, quantomeno a breve, al pagamento delle proprie obbligazioni (considerato, ad esempio, che i crediti esigibili entro l'esercizio successivo ammontano ad € 265.480 mentre i corrispondenti debiti sono pari ad € 473.886, cfr. doc. 76 di parte resistente);

-la dichiarazione di natura confessoria resa dall'amministratore unico di Adglamor ad un Ente Pubblico, ovvero all'INPS (in relazione alla posizione della propria dipendente, Monika Bernas: *"a causa del perdurare di una grave crisi finanziaria la società non è in grado di provvedere a corrispondere le mensilità scaturenti dai cedolini paga relativi al suo*



periodo di maternità", cfr. doc. 12 del fascicolo di merito della convenuta Bernas) palesano confessoriamente ed alternativamente: se veritiere, un'oggettiva difficoltà nell'adempimento dei debiti anche di importi ben inferiori rispetto a quelli di cui è causa da parte della resistente; se inveritiere (come sostenuto in questa sede dalla difesa della resistente) una preoccupante volontà di sottrarsi al pagamento delle proprie obbligazioni, financo a dichiarare circostanze inesistenti all'Ente Previdenziale. In entrambi casi emergono gravi indizi a supporto del rischio di dispersione delle garanzie patrimoniale della resistente; -la recente costituzione di una società estera detenuta per la maggioranza del proprio capitale sociale della resistente, anche ove *medio tempore* cancellata, costituisce un indizio della volontà della resistente di spostare parte delle proprie attività e dunque delle proprie risorse fuori dal territorio italiano. Anche in assenza di un preciso intento elusivo nei confronti delle pretese di Lucini, tale condotta integra un ulteriore indizio della probabile maggior difficoltà di poter aggredire utilmente il patrimonio di Adglamor all'esito del giudizio di merito. Del resto, anche ove confermata la cancellazione di tale soggetto (non già "in tempi non sospetti" ma in concomitanza con la notifica del ricorso, perfezionatasi in data 13-18-11.2015), ciò non eliderebbe le preoccupazioni della ricorrente in termini di proiezione all'estero di importanti risorse Adglamor.

Sussiste dunque anche il secondo dei requisiti per l'accesso di Lucini alla tutela conservativa cautelare del proprio credito.

3. Il comando cautelare.

Il sequestro conservativo viene quindi concesso a favore della ricorrente fino all'importo di € 270.000,00 per le ragioni già espresse al punto sub. 1, mentre le spese di lite vanno riservate al merito, trattandosi di procedimento in corso di causa.

P.Q.M.

1) Autorizza Lucini LUCINI&LUCINI HOLDINGS SRL e LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a procedere al sequestro conservativo nei confronti di ADGLAMOR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, fino alla concorrenza di € 270.000,00;

2) Spese al merito.

Si comunichi

Milano 22.12.2015



Il giudice istruttore
dott.ssa Alima Zana

